

# COMUNE DI FILATTIERA

## Massa Carrara

### REGOLAMENTO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA

#### INDICE

##### PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Forme della procedura in economia
- Art. 3 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento
- Art. 4 Notifiche e corrispondenza
- Art. 5 Computo dei termini

##### PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

- Art. 6 Servizi e forniture di beni in economia
- Art. 7 Determinazione a contrarre
- Art. 8 Limiti di applicazione per valore e modalita' di affidamento
- Art. 9 Limiti per tipologia di forniture e servizi
- Art. 10 Pubblicita' e comunicazioni
- Art. 11 Procedura per servizi e forniture in cottimo fiduciario
- Art. 12 Scelta del contraente
- Art. 13 Obblighi relativi alla regolarita' contributiva e alla tracciabilita' dei flussi finanziari
- Art. 14 Garanzie
- Art. 15 Forma del contratto
- Art. 16 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture
- Art. 17 Inadempimenti
- Art. 18 Revisione prezzi
- Art. 19 Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette

##### PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 20 Lavori in economia
- Art. 21 Determinazione a contrarre
- Art. 22 Limiti di applicazione per valore e modalita' di affidamento
- Art. 23 Limiti per tipologia di lavori
- Art. 24 Pubblicita' e comunicazioni
- Art. 25 Procedura per l'affidamento lavori in cottimo fiduciario
- Art. 26 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
- Art. 27 Scelta del contraente
- Art. 28 Obblighi relativi alla regolarita' contributiva e alla tracciabilita' dei flussi finanziari
- Art. 29 Garanzie
- Art. 30 Forma del contratto
- Art. 31 Pagamenti e procedure contabili per lavori in economia
- Art. 32 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 33 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 34 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
- Art. 35 Verifica e regolare esecuzione dei lavori
- Art. 36 Procedure contabili
- Art. 37 Inadempimenti
- Art. 38 Revisione prezzi
- Art. 39 Disposizioni particolari per i lavori agricoli e simili

##### PARTE QUARTA – SERVIZI LEGALI E TECNICI

- Art. 40 Disposizioni particolari per i servizi legali
- Art. 41 Disposizioni particolari per i servizi tecnici

## **Articolo 7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
  - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto;
  - c) la forma del contratto;
  - d) le clausole ritenute essenziali;
  - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
  - f) il valore economico presunto;
  - g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
  - h) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni Consip per beni e servizi.
3. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

## **Articolo 8 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso per le forniture e i servizi per importi inferiori a 200 mila euro.
2. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali.  
Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Per gli acquisti programmabili, i limiti di cui al precedente punto 1 devono essere applicati all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene, lavoro o servizio nel periodo di programmazione.
5. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.
6. Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente; l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
7. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
8. Per forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.

9. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

10. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

11. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.

12. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

## **Articolo 9 - LIMITI PER TIPOLOGIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 125, comma 10 del Codice dei Contratti, vengono di seguito elencate le **forniture di beni e servizi** che possono essere eseguite in economia:

a) forniture nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del concorrente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) forniture nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a 100.000 euro, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;

d) forniture nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

e) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;

f) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;

g) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

h) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

i) fornitura di materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

j) fornitura di prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

- ii) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, **di cui all'allegato II. A categoria 9, numeri di riferimento CPC 862** compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- jj) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica **di cui all'allegato II. A categoria 10, numeri di riferimento CPC 864**;
- kk) servizi di consulenza gestionale e affini **di cui all'allegato II. A categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866**, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- ll) servizi pubblicitari **di cui all'allegato II. A categoria 13, numeri di riferimento CPC 871**, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- mm) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari **di cui all'allegato II. A categoria 14, numeri di riferimento CPC 874,82201,82206**;
- nn) servizi di editoria e di stampa, **di cui all'allegato II. A categoria 15, numeri di riferimento CPC 88442**, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- oo) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi **di cui all'allegato II. A categoria 16, numeri di riferimento CPC 94**;
- pp) servizi alberghieri **di cui all'allegato II. B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64**, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- qq) servizi di ristorazione **di cui all'allegato II. B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64**, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- qq1) servizi di trasporto per ferrovia di cui all'allegato II. B categoria 18 CPC 711;
- qq2) servizi di collocamento e reperimento di personale II. B categoria 22 CPC 872;
- rr) servizi relativi alla sicurezza **di cui all'allegato II. B categoria 23, numeri di riferimento CPC 873**, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- ss) servizi relativi all'istruzione **di cui all'allegato II. B categoria 24, numeri di riferimento CPC 92**, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- tt) servizi sanitari e sociali **di cui all'allegato II. B categoria 25, numeri di riferimento CPC 93** compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- uu) servizi ricreativi, culturali e sportivi **di cui all'allegato II. B categoria 26, numeri di riferimento CPC 96**, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche **di cui all'allegato II. B categoria 27**
- vv) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- zz) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- aaa) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- bbb) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura

d'oneri, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

5. In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

6. Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

## **Articolo 12 - SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. I preventivi devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

2. Le buste contenenti i preventivi sono aperte dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante. I preventivi sono controfirmati dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.

3. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.

4. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

5. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

9. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte

- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

#### **Articolo 14 - Garanzie**

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli appalti (di lavori) inferiori a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 15 - FORMA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.
  2. Per le forniture ed i servizi, il contratto di importo inferiore a 200 mila euro, può essere stipulato mediante scrittura privata autenticata.
  3. Il contratto di importo inferiore a 10 mila euro può essere stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il Comune dispone l'ordinazione di beni o di servizi.
  4. Per importi fino al limite di euro 2.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di somministrazione.
  5. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..
  6. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio.
- Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti 163/2006, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

#### **Articolo 16 - PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE**

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell'esecuzione.
2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'articolo 338 del Regolamento attuativo.
3. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.
4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di direttore dell'esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 300 comma 2 lett. b) del Regolamento attuativo Dpr. 207/2010.

*M*

- d) le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa.

3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato.

## **Articolo 22 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.

2. Il limite di 200 mila euro si intende al netto dell' I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4. Il limite di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'articolo 248 del Codice dei Contratti.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente.

In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

6. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

7. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.

8. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

9. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

10. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia.

2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

3. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

## **Articolo 25 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO**

1. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto dei lavori da eseguire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. In ogni caso l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
- c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro.

## **Articolo 26 - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA**

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 23, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici o facenti parte degli specifici stanziamenti di bilancio indicati nel programma stesso sotto forma di aggregati di

la possibilità di orientare l'affidamento secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

9. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.

11. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.

## **Articolo 28 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti)

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture;

e) per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;

- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;

l'applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l'individuazione di modalità semplificate di contabilità.

### **Articolo 32 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 3, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

### **Articolo 33 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO**

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 3, o se nominato, dal direttore dei lavori, secondo le specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni con riferimento ai singoli interventi, mediante acconti su presentazione di fattura accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure acconti sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel quaderno d'oneri e condizioni. Il saldo finale è corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base di fattura o dello stato finale. La liquidazione ed il pagamento hanno luogo a seguito di accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

### **Articolo 34 - LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, compresi finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie, realizzazione di opere pubbliche, i contratti di appalto con gli imprenditori agricoli non possono superare:

a) nel caso di imprenditori singoli l'importo annuale di 50 mila euro;

b) nel caso di imprenditori in forma associata l'importo annuale di 300 mila euro.

3. Ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, i soggetti affidatari degli interventi in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli per concludere contratti di collaborazione per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, nonché per assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

## PARTE QUARTA - SERVIZI TECNICI E LEGALI

### Articolo 40 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI LEGALI

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti e s.m.i., numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 100.000 euro, per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice e s.m.i. .

2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 3, l'incarico per servizi legali è affidato con provvedimento della Giunta comunale.

3. In caso di affidamento diretto è fatto obbligo di acquisire apposito preventivo scritto di spesa.

4. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;

b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;

c) prestazioni notarili;

d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;

e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali la professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

5. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

6. Trova applicazione l'art. 4, comma 3 del regolamento attuativo e s.m.i.

### Articolo 41 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;

c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei Contratti.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

a) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice dei Contratti per le procedure in economia e dal presente regolamento, per le parti applicabili;

b) di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice dei Contratti.

9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lino Mori	F.to Franco Marani

*Si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:*

- Favorevole.**  
 **Contrario** (le motivazioni sono inserite nell'atto deliberativo).

Filattiera, 28/09/2012 F.TO Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario/Tecnico \_\_\_\_\_

*Si esprime parere, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:*

- Favorevole.**  
 **Contrario** (le motivazioni sono inserite nell'atto deliberativo).

Filattiera, 28/09/2012 F.TO Il Responsabile del Servizio Finanziario \_\_\_\_\_

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, che si compone di n. \_\_\_\_ - pagine, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Addì \_\_\_\_\_

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO  
 Filattiera \_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO GENERALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione che si compone di n. \_\_\_\_ pagine:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dec. Leg.vo 267/2000.
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per cui la stessa è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 c.3 del D.Lgs. nr. 267/2000.

Addì \_\_\_\_\_

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.  
 Filattiera, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



# COMUNE DI FILATTIERA

Provincia di Massa Carrara

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

N. 28

## CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER SERVIZI LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA.

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Lino Mori, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera "a" del dec. leg.vo 267/2000) il Segretario Generale Sig. Franco Marani.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 ed assenti n. 1

MORI LINO - Sindaco	P	CORVI FRANCESCA	P
LONGINOTTI GIOVANNI	P	BARELLA GINO	P
ZANI MASSIMILIANO	P	MARCHETTI PIERO	P
BARDINI PIERLUIGI	P	DELLA ZOPPA LUIGI	P
MARCHETTI PAOLA	P	DRAGHI ANDREA	P
MARTINELLI ALESSANDRO	P	ANTIGA ROBERTO	A
BARDINI PAOLA	P		

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati Scrutatori i Cons.: Corvi Francesca, Bardini Paola, Draghi Andrea.

Sono presenti gli Assessori Esterni i Sigg.: Moscatelli, Terzi, Pettazoni.

## Il Consiglio comunale

Sentila la sintetica relazione del Sindaco:

Premesso che:

- In attuazione della legge delega contenuta nella c.d. legge comunitaria 2004 (legge 62/2005) con il D.Leg. 12/4/2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) sono state recepite ed unificate le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, relative rispettivamente alla disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei "settori speciali" (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento area geografica nei "settori ordinari")
- Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto la soglia comunitaria, il D.Leg. 163/2006 prevede il ricorso alla acquisizione e esecuzione in economia di lavori, beni e servizi quale strumento di semplificazione e flessibilità per la gestione dell'attività contrattuale, rispetto alle procedure di evidenza pubblica;

### CONSIDERATO CHE :

- L'art. 125 del D. Leg. 163/2006, nel regolare gli acquisti in economia, indica modalità, limiti e soglie economiche e dispone, tra l'altro, che l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
- Il predetto art. 125 (comma 14) prevede altresì che i procedimenti di acquisizione in economia sono disciplinati nel rispetto dell'art. 125 stesso, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.leg. 163/2006 e dal regolamento statale di esecuzione ed attuazione dello stesso codice;
- Il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 è stato adottato con D.P.R. del 5/10/2010 n. 207 ed è entrato in vigore l'8 giugno 2011 centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
- L'art.3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. prevede precisi adempimenti per la tracciabilità dei flussi finanziari anche per le procedure in economia, secondo l'interpretazione fornita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con le determinazioni n.8/2010 del 18/11/2010 e 10/2010 del 22/12/2010;
- Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
- Ritenuto necessario, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, utilizzare, entro le soglie individuate dall'art. 125 del D. Leg. 163/2006, le procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture, provvedendo ad adottare nuovo regolamento, in sostituzione di quello attualmente in vigore nell'Ente, conforme alla vigente normativa in materia e in particolare al regolamento statale;
- Visto lo schema di regolamento, costituito da n. 41 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Visto l'art. 7 del D. Leg. 18/8/2000 n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali) che prevede la potestà regolamentare in capo al Comune per l'esercizio delle proprie funzioni;
- Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Leg. 267/del 18/8/2000 espresso dal responsabile del competente servizio;

- Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Marchetti, Della Zoppa, Draghi) espressi in forma palese, dai 12 consiglieri presenti e votanti:

Delibera

Richiamate le premesse che si intendono integralmente ribadite:

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, costituito da n. 41 articoli nello schema allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
2. Dare atto che il presente regolamento, abroga e sostituisce il precedente.